3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 2015** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. **32**.

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche. (15R00200) . . . . . *Pag.* 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2015, n. **3**.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante «Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1». (15R00225) . . . . . *Pag.* 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. **11**.

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 relativa alle professioni turistiche della montagna, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, della legge provinciale sui campeggi 2012, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse. (15R00152) . . . *Pag.* 16

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2015, n. **036/Pres**.

Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). (15R00233) . . . . . *Pag.* 21

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2015, n. **12**.

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012. (15R00159) . . . . . *Pag.* 25

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2015, n. **13**.

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa. (15R00160). . . . . *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2015, n. **14**.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). (15R00161) *Pag.* 32

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. **17**.

Disposizioni urgenti in materia di geotermia. (15R00162) . . . . . *Pag.* 32

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 10 novembre 2014, n. **25**.

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile. (15R00131) . . . . *Pag.* 34

REGOLAMENTO 10 novembre 2014, n. **26**.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (15R00132) . . . . . *Pag.* 40

REGOLAMENTO 26 novembre 2014, n. **27**.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta) +e successive modifiche. (15R00133) . . . . . *Pag.* 40

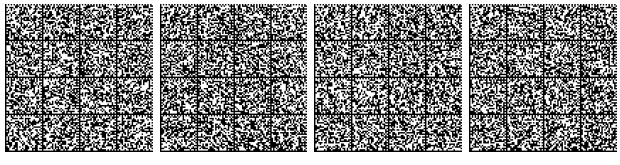

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. **32**.

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie:

a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I;

b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III, Capo II;

c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all'art. 25;

d) marina resort di cui al Titolo V;

e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite di cui al Titolo VII;

f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi acquatici, di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2003 (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;

g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);

h) ulteriori imprese, definite dalla Giunta regionale, che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale.

2. I bed & breakfast e gli affittacamere, con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non costituiscono attività imprenditoriale.

Art. 2.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito indicate come disposizioni attuative.

2. Le disposizioni attuative disciplinano:

a) i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive e le altre tipologie di alloggio turistico disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse;

b) le modalità e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico alle norme di cui alla presente legge;

c) le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalità diffusa.

TITOLO II
NORME COMUNI ALLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 3.

Caratteristiche delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive garantiscono:

a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative;

b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale, architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nelle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di cui al Titolo IV qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dalle disposizioni attuative medesime.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «titolare» il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività ricettiva;

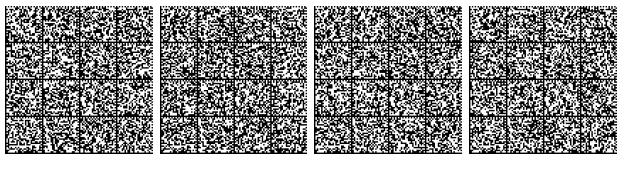

b) per «occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta» la superficie coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi, dei villaggi turistici e dei parchi per vacanza, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture, fatte salve le deroghe previste nelle specifiche disposizioni attuative.

TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA

Capo I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 5.
Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi;

b) le residenze turistico-alberghiere;

c) le locande;

d) gli alberghi diffusi.

Art. 6.
Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 7.
Residenze turistico-alberghiere

1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura. È consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 40 per cento delle unità abitative complessive.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

3. Le nuove strutture sono costituite da un'unica unità immobiliare catastale, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a RTA e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d'uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.

4. I requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva.

Art. 8.
Locande

1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 9.
Albergo diffuso

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico, aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative, che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere.

2. Gli alberghi diffusi hanno una capacità ricettiva, comprensiva dei letti aggiuntivi, non inferiore a trenta posti letto, nei comuni con un numero di residenti superiore a 5.000, e a dieci posti letto, nei comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

4. L'albergo diffuso è compatibile con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.

Art. 10.
Dipendenze

1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente Capo possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative.

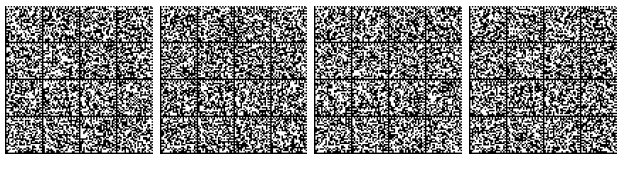

Capo II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 11.

Strutture ricettive all'aria aperta

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:

a) villaggi turistici;

b) campeggi.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo le strutture ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.

4. Le disposizioni attuative possono disciplinare, in deroga a quanto previsto per le tipologie di strutture ricettive di cui al presente Capo, le caratteristiche, le dotazioni e i servizi che devono possedere le strutture ricettive all'aria aperta localizzate all'interno dei parchi divertimento permanenti di cui alla all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, per soggiorni non superiori a quattro giorni.

Art. 12.

Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all'art. 14, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* inserite in piazzole.

2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

Art. 13.

Campeggi

1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.

2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l'occupazione in modo stanziale, di cui al comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 14, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi di durata massima non superiore al periodo di apertura, nel corso dell'anno solare, della struttura ricettiva eventualmente rinnovabili. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.

Art. 14.

Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 12 e 13, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole occupate in modo stanziale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, o nelle piazzole di tipo villaggio turistico.

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

Art. 15.

Divieti

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta disciplinati dal presente Capo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 3, è vietato:

a) il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*;

b) la vendita delle piazzole e l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;

c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operator.

TITOLO IV
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16.
Tipologie

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

a) case per ferie;

b) ostelli;

c) rifugi alpini ed escursionistici;

d) affittacamere;

e) bed & breakfast;

f) case e appartamenti per vacanze;

g) aree di sosta;

h) mini aree di sosta;

i) agriturismo;

j) ittiturismo.

Capo II
DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 17.
Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito, altresì, ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.

3. Le predette strutture ricettive possono, altresì, essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Art. 18.
Ostelli

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono soggiorno e pernottamento, anche in spazi comuni, a clienti per lo più costituiti da giovani, da gruppi organizzati e famiglie. Gli ostelli sono gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali, culturali e sportive, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

Art. 19.
Rifugi alpini ed escursionistici

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

2. I rifugi alpini che successivamente all'avvio dell'attività diventino raggiungibili per l'intero periodo annuale da strade carrozzabili mantengono, in deroga a quanto disposto al comma 1, tale tipologia.

3. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.

4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

Art. 20.
Affittacamere

1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.

2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.

3. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

4. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

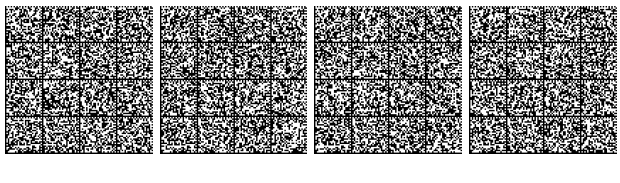

5. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 21.

Bed & breakfast

1. Sono «bed & breakfast» le strutture ricettive in cui è fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.

2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.

3. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Art. 22.

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi.

2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 23.

Mini aree di sosta

1. Gli enti locali possono allestire mini aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.

Art. 24.

Aree di sosta

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'art. 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine:

a) la realizzazione e la gestione diretta;

b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.

3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

Art. 25.

Norma di rinvio

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo) e successive modificazioni e integrazioni e le relative disposizioni attuative.

TITOLO V

MARINA RESORT

Art. 26.

Marina resort

1. Sono «marina resort» le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. I «marina resort» possono fornire i servizi ricettivi di cui al comma 1 esclusivamente alle unità da diporto in transito e per un periodo di soggiorno non superiore a quarantacinque giorni consecutivi.

TITOLO VI
ALTRE TIPOLOGIE DI ALLOGGIO TURISTICO

Art. 27.

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico

1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in affitto a turisti dai proprietari o dagli usufruttuari nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Il limite delle tre unità immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico siano proposti al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso.

3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

TITOLO VII
STRUTTURE BALNEARI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28.

Tipologie

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:

a) stabilimenti balneari;

b) spiagge libere attrezzate;

c) spiagge libere;

d) spiagge asservite.

Capo II
DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE

Art. 29.

Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 30.

Spiagge libere attrezzate

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.

2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 31.

Spiagge libere

1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito.

3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.

Art. 32.

Spiagge asservite a strutture ricettive

1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.

Art. 33.

Norme comuni alle strutture balneari

1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e

porti) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata legge regionale n. 13/1999.

TITOLO VIII
NORME COMUNI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.
Complessi turistico ricettivi

1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed & breakfast, nonché stabilimenti balneari, gestiti da un unico o più titolari, insistano su aree poste tra loro vicine possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni.

2. Le disposizioni attuative disciplinano le modalità di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1, garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.

Art. 35.
Denominazione

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio ricettivo o balneare, uguali denominazioni.

2. Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni di indicazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.

Art. 36.
Denominazioni aggiuntive e ospitalità diffusa

1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell'offerta ricettiva, nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

2. Le disposizioni attuative disciplinano la denominazione di ospitalità diffusa con la quale le strutture ricettive possono proporsi al pubblico in forma aggregata.

3. Per le strutture ricettive ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni attuative possono individuare requisiti specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 37.
Segno distintivo e insegna

1. Le strutture ricettive espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un'insegna con la denominazione.

Art. 38.
Periodi di apertura

1. Le strutture ricettive, con esclusione dei bed & breakfast e degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale, sono considerate:

a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

2. Le strutture balneari esercitano l'attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle Linee guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno all'Ente competente e al Comune, con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni attuative, i periodi di attività riferiti all'anno successivo.

Art. 39.
Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, costituisce e sviluppa, in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati relative alle strutture ricettive e balneari nell'ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l'utenza turistica.

2. La Regione, anche tramite l'Agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria», cura la diffusione delle informazioni delle strutture ricettive di cui alla presente legge utilizzando, in particolare, i sistemi informatici.

Art. 40.
Stipula polizza assicurativa

1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Art. 41.
Uso occasionale di strutture a fini ricettivi

1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di

cui alla presente legge, è consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del Comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune, sentite le associazioni di categoria delle imprese ricettive maggiormente rappresentative a livello locale e dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti e al tipo di struttura.

Art. 42.

Strutture ubicate nel territorio di più comuni

1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti al Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.

Art. 43.

Contratti

1. I contratti di multiproprietà, i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, i contratti di rivendita e di scambio sono disciplinati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 44.

Conversione di tipologie

1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 7, gravati da vincoli di destinazione d'uso a seguito di erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, acquisito il parere favorevole del Comune competente, la conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle previste dalla presente legge.

2. Non costituisce cambio di tipologia ai sensi del comma 1 la trasformazione tra le tipologie delle strutture ricettive all'aria aperta.

3. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.

4. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.

Art. 45.

Modalità di calcolo

1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere arrotondati all'unità più vicina.

Capo II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 46.

Classificazione delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dall'Ente competente individuato con legge regionale attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione «lusso».

2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dall'Ente competente in tre livelli secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

3. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo IV, diverse da quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al Titolo VI, non sono soggetti a classificazione.

Art. 47.

Attribuzione della classificazione e sua validità

1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive.

2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge, nonché le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.

3. Al fine dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva presenta all'Ente competente una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni attuative.

4. Il titolare della struttura ricettiva, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione presenta una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative.

5. L'Ente competente, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede:

a) all'attribuzione della classificazione, utilizzando il sistema informativo regionale;

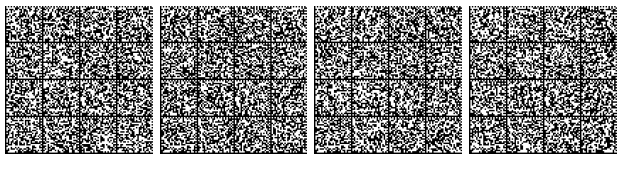

b) a verificare la classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 10 per cento delle strutture ricettive classificate.

Art. 48.

Classificazione provvisoria

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 49.

Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione

1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall'art. 50, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

3. Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dalle disposizioni attuative o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, l'Ente competente, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al Comune per la sospensione dell'attività. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida dispone la revoca della classificazione.

4. L'Ente competente dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceva, comunicazione di provvedimento di revoca o di sospensione dell'attività emanato da parte del Comune.

Art. 50.

Qualità delle strutture ricettive

1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualità adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui all'art. 51.

Art. 51.

Elenco caratteristiche qualitative

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.

Art. 52.

Valorizzazione dell'offerta turistica

1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell'offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.

Capo III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 53.

Esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio delle attività ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'art. 27, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione, per le strutture ricettive, all'Ente competente.

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata al SUAP del Comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota allo SUAP del Comune e, per le strutture ricettive, per conoscenza, all'ente competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,

nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la SCIA consente, altresì, la gestione di esercizi di vicinato ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, di superficie netta di vendita non superiore a metri quadrati 150, nonché l'attività di rimessaggio di caravan e autocaravan.

6. La SCIA abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, al Comune e all'Ente competente ove sono ubicati gli appartamenti.

8. Per l'esercizio delle imprese turistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, *g)* e *h)*, si applicano le specifiche normative di settore.

Art. 54.

Sospensione temporanea volontaria

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e all'Ente competente indicandone i motivi e la durata.

2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell'arco dell'anno e nell'ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e all'Ente competente della ripresa dell'attività.

3. In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e all'Ente competente.

Art. 55.

Sospensione dell'attività

1. Il Comune adotta i provvedimenti di sospensione dell'attività di una struttura di cui alla presente legge:

a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all'art. 66;

b) qualora l'Ente competente comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell'art. 49, comma 3.

2. Nei casi di sospensione dell'attività, il Comune ne dà comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Art. 56.

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora:

a) L'Ente competente comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell'art. 49, comma 3;

b) il titolare dell'attività non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;

c) la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;

d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui al Capo IV, Titolo VIII;

e) si configuri il caso previsto dall'art. 54, commi 2 e 3;

f) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari sia stata revocata;

g) accerti che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà siano false o mendaci.

2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attività, di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Art. 57.

Prezzi delle strutture

1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata, dalla struttura ricettiva, all'Ente competente con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.

4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella tabella di cui al comma 2, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pub-

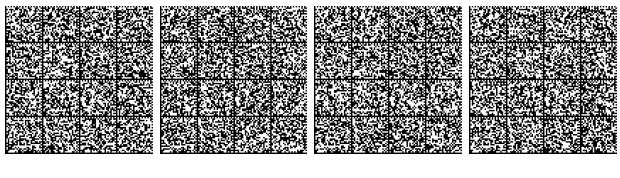

blico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dall' Ente competente e predisposto sulla base di un modello regionale.

5. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati; per le unità abitative, di cui all'art. 14, rimane l'obbligo di cui al comma 3.

6. Nei marina resort, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati.

7. I prezzi delle strutture balneari praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 58.

Vigilanza e sanzioni

1. Spettano all'Ente competente e ai comuni le funzioni di vigilanza rispetto all'attività di propria competenza e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente che ha accertato la violazione.

Art. 59.

Sanzioni comuni alle strutture ricettive

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che:

a) dichiara, al fine dell'attribuzione della classificazione, elementi non veritieri;

b) non espone il segno distintivo ovvero omette di indicare, nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all'esercizio;

c) fa risultare nel segno distintivo esposto, nella denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e diffuso anche tramite internet o mediante iniziative promozionali dirette, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dall'Ente competente o pubblicizza la struttura in spazi promozionali dedicati a strutture socio-assistenziali o sociosanitarie;

d) non provvede entro trenta giorni a dichiarare le variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione;

e) non fornisce all'Ente competente le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) omette di comunicare preventivamente al Comune o all'Ente competente la sospensione o la cessazione dell'attività ai sensi dall'art. 54;

g) non espone in modo visibile al pubblico il modello di classificazione;

h) non provvede ad inoltrare la dichiarazione dei requisiti necessari all'attribuzione del livello di classificazione;

i) non provvede alla stipula di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 40.

Art. 60.

Sanzioni relative al Titolo III: strutture alberghiere e all'aria aperta

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chi gestisce una struttura ricettiva in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione o che, nel caso di strutture alberghiere, non rimuove o non ripone nell'apposito contenitore i letti aggiuntivi alla avvenuta partenza degli ospiti.

3. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura alberghiera che non rispetta i limiti di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 2 e 9, comma 3.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta che consente, nei periodi di chiusura, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o comunque posti in rimessaggio.

5. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta che realizza o installa, in piazzole di tipo villaggio turistico, unità abitative e case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

6. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 68, comma 1, che non abbia posto in essere gli adempimenti volti ad intimare ai clienti l'adeguamento o la sostituzione dei caravan e degli eventuali preingressi

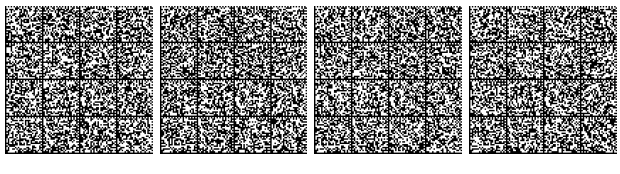

non fissamente ancorati al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

7. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il cliente di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 68, comma 1, che, nonostante l'intimazione del titolare di cui al comma 6, non adegui o non sostituisca caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo, installati in piazzole occupate in modo stanziale, aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle specifiche disposizioni attuative.

Art. 61.

Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal Titolo IV in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'art. 17, commi 1 e 2;

b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, o non rimuove, o non ripone nell'apposito contenitore i letti aggiuntivi alla partenza degli ospiti. Sono fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c) ospita nelle aree di sosta di cui all'art. 24 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dalle specifiche disposizioni attuative.

3. È soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 il titolare di bed & breakfast che non dimori stabilmente nell'unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all'art. 21, comma 3.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di affittacamere o casa e appartamenti per vacanze che non rispetti i limiti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 3.

Art. 62.

Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, senza ottemperare alla comunicazione di cui all'art. 53, comma 7.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dalle disposizioni attuative.

Art. 63.

Sanzioni relative all'uso occasionale di strutture ai fini ricettivi

1. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 41 in assenza del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 41 in difformità del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Art. 64.

Sanzioni relative alle strutture balneari

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiaggia asservita in mancanza della SCIA o classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia asservita che consenta l'accesso a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 32.

3. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

Art. 65.

Sanzioni relative ai marina resort

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi gestisce un marina resort in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di un marina resort che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.

3. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di un marina resort che non rispetti quanto prescritto all'art. 26 comma 2.

Art. 66.

Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una

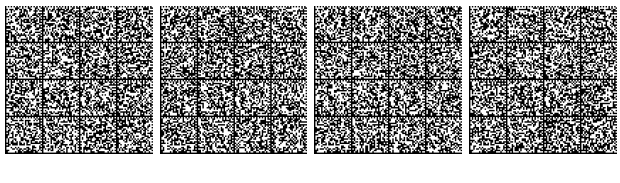

struttura ricettiva o balneare che applica prezzi difformi da quelli indicati nella tabella riepilogativa di all'art. 57, commi 2 e 7.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 il titolare di una struttura ricettiva o di un marina resort che:

a) non invia, ai sensi dell'art. 57, comma 3, copia della tabella riepilogativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo all'Ente competente;

b) non esponga i prezzi o li esponga in modo difforme dalle modalità stabilite dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.

3. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura balneare che non rispetti i termini e le modalità previste dalle disposizioni attuative per l'esposizione della tabella di cui all'art. 57, comma 7.

Capo V

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 67.

Norma speciale per le residenze d'epoca

1. Le residenze d'epoca classificate ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e successive modificazioni e integrazioni e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono tale classificazione. La relativa disciplina è indicata nelle disposizioni attuative della presente legge.

Art. 68.

Norme speciali per le strutture ricettive all'aria aperta

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanza all'entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione, con le modalità disposte dalle specifiche disposizioni attuative, in alternativa, i titolari possono chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze, di cui al comma 1, campeggio o villaggio turistico esistenti alla data del 23 febbraio 2008 occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l'obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l'installazione di:

a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative;

b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

3. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio.

4. Nei casi d'ampliamento delle strutture ricettive all'aria aperta, classificate campeggio, villaggio turistico o parco per vacanze, è consentito, ai fini di garantire la localizzazione delle piazzole delle diverse tipologie in zone omogenee opportunamente distinte, distribuire piazzole nuove e ridistribuire quelle esistenti a parità di superficie nell'ambito della complessiva superficie delle strutture come determinatasi a seguito degli ampliamenti, fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali.

5. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è consentita l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole.

6. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze nonché in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 è consentita l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole.

7. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all'aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1982.

Art. 69.

Norme transitorie comuni

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino all'entrata in vigore delle sue disposizioni attuative continuano a trovare applicazione i regolamenti di attuazione della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni attuative di cui all'art. 2 sono approvate:

a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo III, Capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo IV, per i marina resort di cui al Titolo V e per le altre tipologie

di alloggio turistico di cui al Titolo VI , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo III, Capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni attuative definiscono i termini entro i quali devono essere aggiornate le classificazioni attribuite ai sensi della previgente normativa.

4. Nelle more del riordino delle funzioni amministrative ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) l'Ente competente indicato dalla presente legge è la Provincia territorialmente competente.

Art. 70.

Norme speciali per le residenze turistiche alberghiere

1. Per le residenze turistiche alberghiere realizzate a far data dal 23 febbraio 2008 permangono i vincoli riportati nel titolo edilizio ai sensi della previgente normativa.

Art. 71.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Il titolare di una struttura ricettiva è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 per omissione della comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4 bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte delle Province sono stabilite con delibera della Giunta regionale.».

Art. 72.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari);

l'art. 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

l'art. 29 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

l'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale);

il Capo IV del Titolo III della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno);

gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2, in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12, in materia di disciplina dell'attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37, in materia di percorsi pedonali comunali (creuze));

l'art. 12 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi);

l'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo);

gli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singola disposizione attuativa, in relazione alle materie in essa disciplinata, sono abrogati i seguenti regolamenti attuativi approvati ai sensi della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni:

30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari));

13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari));

19 febbraio 2010, n. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)));

23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui

al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari));

21 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010);

26 luglio 2011, n. 4 (Modifiche al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico- ricettive e balneari)));

24 luglio 2012, n. 4 (Modifiche e integrazioni da apportare ai regolamenti regionali n. 3/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) e n. 1/2011 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)));

16 aprile 2013, n. 3 (Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)));

10 dicembre 2013, n. 8 (Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1/2011 e s.m.i. (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010));

9 aprile 2014, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2014

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00200

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2015, n. **3**.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante «Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1».

(Pubblicato nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 10/I-II dell'11 marzo 2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"2. Nei comuni della provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.";

b) nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 21 le parole: "per i comuni della provincia di Bolzano, tale certificato deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali nella provincia medesima;" sono soppresse;

c) nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 22 le parole: "attestante, inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima" sono soppresse.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione anche per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del turno generale dell'anno 2015, fermi restando i termini già previsti per la presentazione delle stesse.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 marzo 2015

ROSSI

15R00225

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. **11**.

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 relativa alle professioni turistiche della montagna, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, della legge provinciale sui campeggi 2012, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014)

INDICE

Art. 1 - *Inserimento dell'art. 2*-quater *nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

Art. 2 - *Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 3 - *Inserimento dell'art. 6*-quater *nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 4 - *Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 5 - *Modificazione dell'art. 12*-bis *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 6 - *Modificazione dell'art. 12*-ter *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 7 - *Modificazione dell'art. 12*-quinquies *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 8 - *Modificazione dell'art. 12*-sexies *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 13 - *Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

Art. 15 - *Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

Art. 17 - *Disposizioni transitorie*

Art. 18 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 2-quater *nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

1. Dopo l'art. 2-*ter* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

«Art. 2-*quater (Forme di collaborazione e concertazione)*. — 1. Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione alle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica e in generale alle finalità di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica trentina e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-*quater*, comma 3.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

«1.1. Le attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino devono comunque comprendere:

a) l'acquisizione di conoscenza sulla domanda turistica, sui mercati, sulle vocazioni, sui fattori di attrattiva territoriali e il suo trasferimento alla Provincia e ai soggetti previsti dall'art. 9 e dall'art. 12-*quater*, comma 3;

b) la definizione di un piano strategico pluriennale di marketing turistico-territoriale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'art. 2;

c) la comunicazione di marca del Trentino in tutte le sue diverse forme, compresa l'identificazione di requisiti omogenei per i punti d'informazione turistica presenti sul territorio provinciale;

d) lo sviluppo di prodotti e servizi turistici innovativi e il coordinamento di progetti strategici su scala provinciale, integrando le diverse tipologie di turismo anche in funzione della destagionalizzazione con l'obiettivo di valorizzare le risorse turistiche per la fruizione e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico, termale, culturale ed enogastronomico locale;

e) l'individuazione dei mercati su cui proporre l'offerta turistica trentina e il coordinamento delle iniziative di promozione sui mercati;

f) l'evoluzione e la gestione della piattaforma multimediale del marketing turistico-territoriale del Trentino;

g) la collaborazione con il sistema dell'istruzione, dell'università e in particolare con il sistema della formazione professionale dedicata al turismo al fine di concorrere alla qualificazione del sistema e degli operatori turistici;

h) la verifica dell'impatto in termini di efficacia ed efficienza delle azioni di marketing turistico-territoriale.»

2. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente:

«*a)* i campi d'azione su cui operare nel periodo di validità della convenzione, tra i quali devono essere compresi quelli relativi alle attività previste dal comma 1.1, nonché le modalità di programmazione;».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 6-quater *nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Dopo l'art. 6-*ter* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

«Art. 6-*quater (Integrazione dei servizi turistici di territorio - Trentino guest card)*. — 1. La Provincia affida alla società prevista dall'art. 6 l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Trentino guest card. La Trentino guest card è un sistema organizzativo e gestionale che permette al turista di configurare, attraverso strumenti e canali digitali, la propria vacanza integrando i servizi turistici di territorio di fruire dei servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti e servizi turistici trentini. Il sistema organizzativo è unitario e integra servizi su scala provinciale e servizi su scala locale specificabili per ciascuno degli ambiti territoriali omogenei previsti dall'art. 8 e per ciascuno degli ambiti territoriali previsti dall'art. 12-*quater*.

2. La predisposizione della Trentino guest card deve garantire in fase di proposta e di eventuali successive modifiche il massimo coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-*quater*.

3. Le modalità attuative e applicative della Trentino guest card sono comunicate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo la parola: "Provincia" sono inserite le seguenti: "e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'art. 6, comma 1.1, lettera *c)*".

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente:

"*e)* identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'art. 6:".

3. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogata.

4. Nel comma 1-*bis* dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "previsti dal comma 1" sono inserite le seguenti: "di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'art. 14. e".

5. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "I predetti soggetti possono inoltre promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'art. 5-*ter* e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale."

6. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"1-*ter*. Se le attività previste dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono svolte dai soggetti previsti dal comma 1 avvalendosi di soggetti terzi, la Giunta provinciale può individuare criteri per lo svolgimento delle prestazioni idonei ad assicurare un'adeguata rappresentatività degli operatori turistici dell'ambito."

7. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

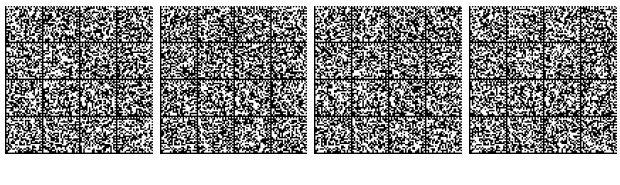

8. Alla fine della lettera f-*bis*) del comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "individuato previo esperimento di procedura selettiva".

9. Nel comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "delle attività previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma." sono inserite le seguenti: "La concessione dei finanziamenti è subordinata all'inserimento di queste attività in un quadro strategico pluriennale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'art. 2 e con il piano strategico pluriennale previsto dall'art. 6, comma 1.1, lettera *b)*."

10. Alla fine della lettera *c)* del comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "nonché all'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'art. 6, comma 1.1".

11. Nel comma 8.1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "dalla lettera *d)* del comma l e delle altre attività previste" sono soppresse.

Art. 5.

*Modificazione dell'art. 12-*bis *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Nel comma 1 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "concorrono alla valorizzazione" è inserita la seguente: "turistica".

Art. 6.

*Modificazione dell'art. 12-*ter *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 12-*ter* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "sviluppo turistico" sono sostituite dalle seguenti: "sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica".

Art. 7.

*Modificazione dell'art. 12-*quinquies *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Nel comma 1 dell'art. 12-*quinquies* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: ", riconosciuta come comitato regionale UNPLI (Unione nazionale pro loco d'Italia)" sono soppresse.

Art. 8.

*Modificazione dell'art. 12-*sexies *della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Nel comma 4 dell'art. 12-*sexies* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "le tipologie di iniziative finanziabili" sono inserite le seguenti: "compresa l'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'art. 6, comma 1.1.".

Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "e piste da discesa e da fondo" sono sostituite dalle seguenti: ", piste da discesa, da fondo e piste da slittino".

2. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario".

3. I commi 2 e 3 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono abrogati.

4. Il comma 4 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"4. Nel corso dell'esame del progetto definitivo funiviario devono essere verificate la conformità e la corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali per ciascun tipo di impianto a fune."

5. Nel comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario".

6. Nel comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo", ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario".

7. L'art. 30 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Norme tecniche)*. — 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non sono approvate si applica la corrispondente normativa statale.»

8. Dopo l'art. 49 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis (Delimitazione delle piste da discesa)*. — 1. Le piste da discesa sono delimitate lateralmente, dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato e il confine tra area sciabile gestita e area sciabile non gestita. Ove la delimitazione della pista non è resa visibile da rampe o dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali, palinatura, segnali, nastri o simili.»

9. Dopo l'art. 51 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è inserito il seguente:

«Art. 51-*bis (Mezzi meccanici diversi da quelli adibiti al servizio delle piste e degli impianti)*. — Anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di foreste, i mezzi meccanici a servizio degli esercizi pubblici altrimenti non raggiungibili possono accedere agli stessi percorrendo le aree sciabili solo fuori dall'orario di apertura delle piste o previa chiusura delle medesime e compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di manutenzione delle piste da sci da parte dei gestori delle aree sciabili.

2. I mezzi meccanici devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale dà non mettere in pericolo l'incolumità altrui.»

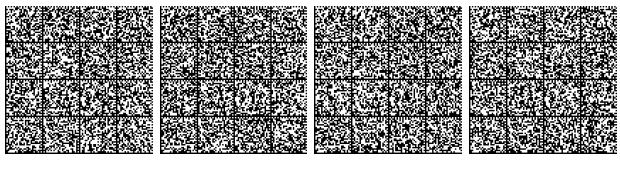

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso")" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)".

2. Nella lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria 1990)" sono sostituite dalle seguenti: "di onorabilità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale".

3. Nel comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilità e di capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "di onorabilità previsti dal comma 2, lettera *b)*".

4. Nel comma 3-*bis* dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "mediante la certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attività di agenzia di viaggio, secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)".

5. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo n. 79 del 2011".

6. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dall'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 38 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

7. Nel comma 4-*ter* dell'art. 14 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

8. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo n. 79 del 2011".

9. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilità e capacità finanziaria di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392" sono sostituite dalle seguenti: "soggettivi previsti dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*".

Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

1. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "eletto dal consiglio direttivo al proprio interno" sono sostituite dalle seguenti: "eletto dall'assemblea al proprio interno".

2. Nella lettera *a)* del comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale n. 20 del 1993 dopo le parole: "il consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "e il presidente".

3. Dopo l'art. 39 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel capo I del titolo II, è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis (Presidente del collegio provinciale dei maestri di sci)*. — 1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra i maestri di sci iscritti da almeno cinque anni all'albo provinciale dei maestri di sci. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio. Il presidente presiede il consiglio direttivo.»

Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Il titolo IV della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

2. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "e dall'art. 25" sono sostituite dalle seguenti: "e dagli articoli 25 e 48-*bis*".

3. Nel comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "tre camere" sono sostituite dalle seguenti: "quattro camere".

4. Dopo il comma 7 dell'art. 38 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Salvo che non sia diversamente previsto con deliberazione della Giunta provinciale i comuni trasmettono al servizio provinciale competente in materia di turismo la documentazione relativa all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento e a ogni variazione degli esercizi extralberghieri previsti dall'art. 30 per consentire l'aggiornamento del sistema informativo turistico.»

5. II capo IV del titolo VI della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

6. Il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

7. Dopo l'art. 48 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nel titolo VII, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis (Accompagnamento degli ospiti sul territorio)*. — 1. I gestori degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri al fine di promuovere e incoraggiare i propri clienti a frequentare. ammirare e meglio apprezzare il patrimonio ambientale e naturalistico locale, possono organizzare percorsi di accompagnamento sul territorio.

2. L'attività di accompagnamento prevista dal comma 1 può essere svolta dai gestori o dai familiari che operano nella struttura ricettiva, esclusivamente per i propri clienti, purché sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento dell'attività. Sono comunque escluse le escursioni che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici.»

Art. 13.

Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")

1. Il capo VII del titolo II del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 e l'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 46- 153/Leg, sono abrogati.

2. Gli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 sono abrogati.

Art. 14.

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. L'art. 18 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogato.

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogata.

3. Nella lettera *d)* del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "sui prezzi," sono soppresse.

4. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogata.

Art. 15.

Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 è abrogato.

2. Il comma 9 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 12114/Leg del 2013 è abrogato.

3. Il comma 9 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 12114/Leg del 2013 è abrogato.

Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Il comma 3 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è sostituito dal seguente:

«3. Il gestore dei rifugi deve esporre al pubblico una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi, comprensivi di IVA, per il pernottamento e per la consumazione dei pasti. Il modello della tabella è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il gestore deve pubblicizzare in modo ben visibile e leggibile all'interno e all'esterno del rifugio i prezzi praticati per la somministrazione di alimenti e bevande.»

3. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: ", nonché ai proprietari di rifugi escursionistici che non esercitano attività imprenditoriale" sono soppresse.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni per investimenti fissi possono essere concesse a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi destinati all'offerta di servizi non eccedenti la sobria ospitalità, come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 25.»

5. Nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-*bis*".

6. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi l e 1-*bis*".

7. Nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-*bis*".

8. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è sostituita dalla seguente:

"*c)* la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di esposizione e pubblicità dei prezzi, in violazione di quanto previsto dall'art. 6-*bis*, commi 3 e 3-*bis*;".

9. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è abrogata.

10. Dopo la lettera *g)* del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserita la seguente:

"g *bis)* la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di utilizzo sui tracciati alpini di segnaletica difforme da quella stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 1;".

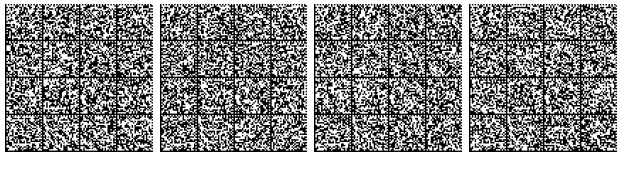

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Ai programmi di attività per l'anno 2015 previsti dall'art. 9, comma 8, della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come modificato dall'art. 4 di questa legge, si applica la normativa previgente.

2. Per le agenzie di viaggio e turismo esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge i requisiti previsti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della legge provinciale n. 9 del 1988, come modificato dall'art. 10 di questa legge, sono richiesti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta provinciale.

Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 ottobre 2014

ROSSI

15R00152

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2015, n. **036/Pres**.

Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 4 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), il quale autorizza la Regione a definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica;

Visto l'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014.

Visto, in particolare, il comma 29 del succitato art. 9, in base al quale i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 del medesimo art. 9 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 18 dicembre 2014, n. 2564;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità, i limiti, l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e a migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

3. Ai fini del presente regolamento, si considerano edifici: in stato di abbandono, gli immobili, con qualsiasi destinazione d'uso, non utilizzati, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014 e in possesso del certificato di inagibilità; in stato di sottoutilizzo, gli immobili con destinazione residenziale i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014 risultino non occupati ovvero occupati da un numero di soggetti in misura inferiore al 30 per cento rispetto a quello massimo insediabile in base ai parametri di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).

Art. 2.

Beneficiari

1. Il contributo di cui al presente regolamento può essere concesso sia alle persone fisiche sia a soggetti privati diversi dalle persone fisiche, titolari del diritto di proprietà, anche pro quota, su beni immobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 3, o che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1.

2. Lo stesso soggetto può beneficiare una sola volta e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento.

3. Il successore, per atto tra vivi o «*mortis* causa», nella titolarità dei diritti di cui al comma 1, qualora ne faccia espressa richiesta, può subentrare nella posizione giuridica dell'intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, previa autorizzazione della struttura competente di cui all'art. 9, comma 31 della legge regionale n. 15/2014.

4. I soggetti privati aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 L 352 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pertanto i beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, l'importo complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti «de minimis», alla luce della definizione di «impresa unica» stabilita dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) se l'impresa opera in più settori, gli aiuti a titolo «de minimis» non devono finanziare attività escluse dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore; per questo motivo l'impresa deve disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi;

5. Ai fini della verifica del limite di cui al comma 4, lettera *b)*, il legale rappresentante del soggetto richiedente allega alla domanda di contributo, una dichiarazione redatta sulla base del modello allegato al bando di cui all'art. 9, comma 30 della legge regionale n. 15/2014.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo disciplinati all'art. 4 della legge regionale dell'11 novembre 2009, n. 19, (Codice regionale dell'edilizia) volti al recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare privato, ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0 o su singoli edifici ad esse equiparati, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Non sono finanziabili interventi ricadenti in aree dichiarate, dagli strumenti di pianificazione vigenti, ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica.

Art. 4.

Modalità e spese ammissibili, limiti di spesa

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Il contributo per gli interventi attuati da soggetti privati diversi dalle persone fisiche è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell'intervento risultante dal progetto; se l'intervento prevede la realizzazione di alloggi residenziali, il contributo non può superare l'importo di 30.000,00 euro per alloggio realizzato.

3. Il contributo per gli interventi attuati dalle persone fisiche è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell'intervento risultante dal progetto inclusa l'IVA; se l'intervento prevede la realizzazione di alloggi residenziali, il contributo non può superare l'importo di 40.000,00 euro per alloggio realizzato.

4. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali allacciamenti, compresa l'Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora questa costituisca un costo per il beneficiario e degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo.

5. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono definiti dal decreto del Presidente della Regione n. 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).

6. Nel caso di interventi realizzati da imprese sono ammissibili, nel limite di 1.000,00 euro, le spese per l'attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

7. Il 40 per cento delle risorse disponibili è destinato a finanziare le domande presentate da persone fisiche; il restante 60 per cento è destinato a finanziare le domande presentate da soggetti privati diversi dalle persone fisiche. Qualora le domande di contributo destinato ad una delle due partizioni non esauriscano l'importo concedibile, la parte residua è concessa alle domande relative all'altra partizione.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede all'assegnazione del punteggio in base ai criteri stabiliti all'art. 7.

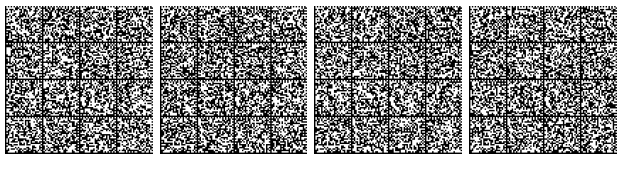

2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, sono approvate:

a) le due graduatorie, riferite, rispettivamente, agli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

Art. 6.

Cumulabilità degli incentivi

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi destinati allo stesso intervento, per la parte di spesa rimasta a carico del beneficiario.

Art. 7.

Criteri di valutazione, priorità e premialità

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 5, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito secondo quanto previsto dall'allegato «1», al presente regolamento, in base ai seguenti criteri:

a) incremento della classe energetica dell'edificio;

b) esecuzione di opere strutturali, mediante interventi ai sensi del punto 8.4 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, comportanti incremento della sicurezza sismica dell'edificio, rispetto alla condizione esistente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014;

c) intervento realizzato dalle persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, su alloggi da destinare a «prima casa»;

d) interventi rientranti nella disciplina di cui all'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

e) soggetti privati diversi dalle persone fisiche, di cui all'art. 2, con sede legale od operativa nella regione Friuli-Venezia Giulia a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014;

f) peso percentuale del contributo concedibile, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, sul costo previsto dell'intervento desunto dal quadro economico;

g) numero alloggi da realizzare;

h) impegno del richiedente il contributo ad effettuare, fino alla definizione del rapporto contributivo, i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria avente sede nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sul quale verrà erogato l'incentivo regionale.

2. A parità di punteggio la priorità in graduatoria viene assegnata all'intervento con il maggior numero di alloggi da realizzare e, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 8.

Contenuto del bando

1. Il bando specifica le modalità e i termini per la presentazione della domanda e dei documenti necessari ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie formate ai sensi dell'art. 7 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e pubblicate sul sito internet dell'amministrazione regionale.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione delle graduatorie, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria.

3. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge regionale n. 7/2000.

4. A seguito della disponibilità di nuove risorse derivante da rinunce o revoche del contributo, si procede allo scorrimento delle graduatorie.

Art. 10.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono concessi entro 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Detto termine è sospeso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento, richiesta in base all'art. 59 della stessa legge regionale n. 14/2002.

2. L'erogazione dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione della rendicontazione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 7/2000, nonché della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

3. Sono consentite le varianti al progetto che non incidono su caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi ai fini della formazione della graduatoria. Le varianti non comportano la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

4. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in anticipazione di una parte o dell'intero contributo concesso, subordinatamente alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata, per l'importo richiesto in anticipazione, da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

Art. 12.

Revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:

a) nel caso in cui non siano rispettati termini previsti dal decreto di concessione del finanziamento;

b) nel caso in cui si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria e alla concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 11;

c) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

Art. 13.

R i n v i i

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000, alla legge regionale n. 14/2002.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

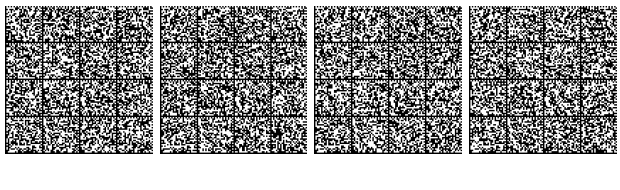

ALLEGATO *1*

CRITERI	PUNTI
a) incremento della classe energetica dell'edificio	
almeno 1 classe	5
almeno 2 classi	10
almeno 3 classi	15

b) esecuzione di opere strutturali, mediante interventi ai sensi del punto 8.4 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, comportanti incremento della sicurezza sismica dell'edificio, rispetto alla condizione esistente all'entrata in vigore della legge regionale 15/2014	
conseguimento dell'adeguamento	15
conseguimento del miglioramento sismico il quale consenta di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico	10
realizzazione di un rafforzamento locale	5

c) intervento su alloggi da destinare/destinati a "prima casa"	
	20

d) interventi rientranti nella disciplina di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)	
	20

e) soggetti privati diversi dalle persone fisiche, di cui all'art. 2, con sede legale od operativa nella regione Friuli Venezia Giulia a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 15/2014	
almeno 1 anno	5
almeno 5 anni	10

f) peso percentuale del contributo concedibile, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, sul costo previsto dell'intervento desunto dal quadro economico	
dal 20% al 25%	3
dal 10% al 19%	5
< 10%	7

g) numero alloggi da realizzare	
più di 11 alloggi	7
da 8 a 11	5
da 4 a 7	3

h) impegno del richiedente il contributo ad effettuare, fino alla definizione del rapporto contributivo, i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria avente sede nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sul quale verrà erogato l'incentivo regionale.	
	5

Visto: il Presidente: Serracchiani

15R00233

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2015, n. **12**.

Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al capo I della legge regionale n. 61/2012

Art. 2 - Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 61/2012

Art. 3 - Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 61/2012

Art. 4 - Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 61/2012

Art. 5 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 61/2012

Art. 6 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 61/2012

Art. 7 - Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 61/2012

Art. 8 - Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 61/2012

Art. 9 - Sostituzione all'art. 8 della legge regionale n. 61/2012

Art. 10 - Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 61/2012

Art. 11 - Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 61/2012

Art. 12 - Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 61/2012

Art. 13 - Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 61/2012

Art. 14 - Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 61/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale:

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *z)*, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008);

Considerato quanto segue:

1. Risulta necessario novellare la legge regionale n. 61/2012 per portare a coerenza l'insieme degli adempimenti e delle relative sanzioni concernenti pubblicità e trasparenza, già previsti da tale normativa a carico dei consiglieri e degli assessori regionali, con gli obblighi di pubblicazione introdotti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013.

2. Risulta altresì opportuno inserire il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), tra i soggetti, titolari di cariche istituzionali di garanzia, tenuti a trasmettere le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale ed associativa.

3. Appare inoltre opportuno specificare l'ambito applicativo dell'art. 13 della legge regionale n. 61/2012, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari delle cariche direttive di determinati enti e società, precisando i soggetti tenuti ai relativi adempimenti.

4. È infine opportuno stabilire che i dati e le informazioni relative al Presidente della Giunta regionale siano collocati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Giunta regionale, al fine di uniformarle a quelle degli assessori e di consentire una maggiore visibilità delle stesse;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al capo I della legge regionale n. 61/2012

1. La rubrica del capo I della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione

della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008), è sostituita dalla seguente: «Adempimenti in materia di trasparenza dei componenti degli organi della Regione».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 61/2012

1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2012 è sostituita dalla seguente: «Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri.».

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.».

3. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell'eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 6.».

4. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2012 le parole: «legge n. 151/1993» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 515/1993».

5. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 61/2012

1. L'art. 2 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori)*. — 1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'art. 1, comma 3.

2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*. Si applica l'art. 1, comma 4.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 61/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 61/2012 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l'acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di euro 150,00.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 61/2014 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 61/2012

1. L'art. 4 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa)*. — 1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'art. 5.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 61/2012

1. L'art. 5 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)*. — 1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".

2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.

3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.

4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 61/2012

1. L'art. 6 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Pubblicazione dei dati dei consiglieri)*. — 1. Entro tre mesi dall'elezione, il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:

a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;

b) il *curriculum*;

c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;

d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica;

e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;

f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;

h) la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

i) la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*;

m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2;

n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;

o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'art. 4;

p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;

q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito Internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.

3. I dati di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *p)* e *q)*, sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.

4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera *h)*, che sono pubblicati solo in costanza di mandato.

5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 61/2014

1. L'art. 7 della legge regionale n. 61/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori)*. — 1. Entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:

a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all'art. 6 e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;

b) per ciascun assessore, i dati di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito Internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

3. I dati di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *p)* e *q)*, sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.

4. Si applica l'art. 6, commi 4 e 5.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 61/2012

1. L'art. 8 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Aggiornamenti e variazioni)*. — 1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'art. 1, comma 3.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera *n)*.

3. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'art. 9.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 61/2012

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 61/2012 dopo le parole: «variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione;» sono inserite le seguenti: «nonché tutte le variazioni dei dati di cui agli articoli 6 e 7, intervenute dopo l'ultima attestazione, ad eccezione di quelli acquisiti d'ufficio e di quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera *n)*;».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 61/2012

1. L'art. 10 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Diffida e sanzioni amministrative)*. — 1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

3. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili della strutture della Giunta regionale e Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito Internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 61/2012

1. L'art. 11 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana)*. — 1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso art. 1, comma 1, lettera *b)*, nonché degli aggiornamenti annuali

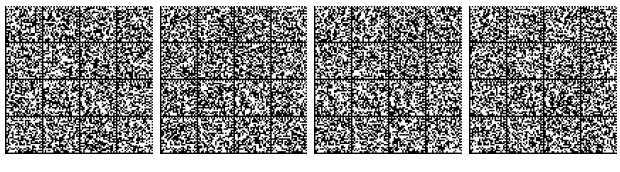

di cui all'art. 8, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all'art. 9, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'art. 5, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 61/2012

1. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 61/2012 è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 61/2012 le parole: «commi 1 e 3» sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 61/2012

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«1. I seguenti soggetti:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00.

Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge regionale n. 5/2008.».

2. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 61/2012 è sostituito dal seguente:

«6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 2015

ROSSI

15R00159

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2015, n. **13**.

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Agenzie sociali per la casa
Art. 3 - Collaborazione con soggetti istituzionali
Art. 4 - Garanzia di trasparenza e partecipazione
Art. 5 - Accreditamento delle agenzie sociali per la casa
Art. 6 - Rete delle agenzie sociali per la casa
Art. 7 - Contributi
Art. 8 - Norma finanziaria

PREAMBOLO.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3, e l'art. 59 dello statuto;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato
quanto segue:

1. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, la regione affronta prioritariamente il problema del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche, mediante il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica con quelle in materia di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

2. Attualmente il quadro normativo regionale di riferimento è definito dalla legge regionale n. 77/1998, che ha riorganizzato il sistema di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e dalla legge regionale n. 41/2005 in cui, nella declinazione delle politiche sociali integrate emergono, quali elementi propri, l'erogazione di contributi e servizi connessi all'abitare.

3. Da tempo la riduzione delle risorse pubbliche disponibili, necessarie per un'adeguata risposta alla domanda del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, insieme al quadro normativo di riferimento necessariamente da aggiornare, anche alla luce dei nuovi bisogni e delle possibili nuove risposte che ad essi possono essere date, ha posto all'attenzione del legislatore l'opportunità di organizzare il coinvolgimento di nuovi attori che, spontaneamente, si sono formati nel territorio, quali ulteriori strumenti di attuazione di interventi a beneficio della domanda di abitare.

4. Particolare attenzione è stata data a quei soggetti che, privi della finalità di lucro, sotto la denominazione di «agenzie sociali per la casa» o «agenzie sociali per l'abitare», si sono organizzati, anche col coinvolgimento di soggetti pubblici, per offrire risposte, in termini di servizi al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, sotto il profilo del reperimento di alloggi, di sostegno al loro mantenimento, di attività di mediazione culturale e sociale, finalizzate ad una migliore qualità dell'abitare.

5. Il programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato con risoluzione del consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, nel capitolo 5.2 (Abitare sociale in Toscana), evidenziando il citato mutare del contesto di intervento delle politiche pubbliche per l'abitare, pone l'accento sulla necessità di rafforzare i rapporti pubblico-privati per incrementare le risorse e la qualità delle risposte in tema di offerta abitativa e per l'abitare sociale.

6. È pertanto opportuno intervenire con specifiche disposizioni che consentano, da un lato di favorire il raccordo fra le agenzie ed i soggetti istituzionali delle politiche pubbliche in materia di edilizia residenziale, dall'altro di sostenere quelle agenzie che perseguono obiettivi coerenti con quelli della programmazione pubblica in materia di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione e in possesso di specifici requisiti che consentano un loro accreditamento presso la regione.

7. Tali disposizioni intendono, inoltre, perseguire l'obiettivo di favorire e sostenere la messa in rete delle agenzie sociali per la casa, al fine di ottimizzare le loro risposte in un'ottica regionale, favorendo una più ampia e tempestiva soluzione alle situazioni di bisogno.

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Nell'ambito delle politiche regionali pubbliche integrate per l'accesso alla casa, con la presente legge la Regione detta disposizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle agenzie sociali per la casa, quali strumenti di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione.

2. La Regione riconosce le agenzie sociali per la casa quali laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi dell'abitare sociale.

Art. 2.

Agenzie sociali per la casa

1. Ai fini della presente legge, le agenzie sociali per la casa, di seguito denominate Agenzie, sono i soggetti giuridici privati senza finalità di lucro, che operano per l'inserimento abitativo degli individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.

2. Le agenzie svolgono, tutte o alcune, le seguenti attività:

a) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari;

b) messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per forme di accoglienza emergenziali, secondo una percentuale minima e per un bacino territoriale di riferimento definiti con deliberazione della Giunta regionale;

c) messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative;

d) recupero degli alloggi in proprietà ai fini della loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario;

e) sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;

f) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza;

g) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;

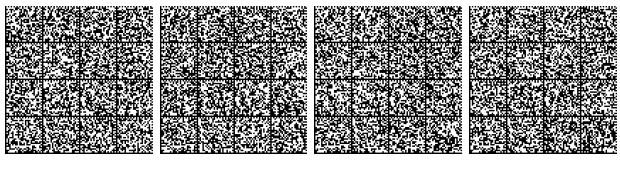

h) sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l'accesso alla casa o per il suo mantenimento.

Art. 3.

Collaborazione con soggetti istituzionali

1. Le Agenzie accreditate ai sensi dell'art. 5, operano in collaborazione con gli enti pubblici territoriali di riferimento e con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Le attività oggetto della collaborazione di cui al comma 1, sono svolte in conformità alle previsioni del protocollo sottoscritto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, e degli strumenti della programmazione, regionale e locale.

3. Accedono ai benefici della presente legge le agenzie accreditate ai sensi dell'art. 5.

Art. 4.

Garanzia di trasparenza e partecipazione

1. Le Agenzie operano garantendo la piena trasparenza e l'accessibilità degli atti, perseguono inoltre l'obiettivo della massima partecipazione alle attività svolte da parte dei soggetti sociali e delle organizzazioni interessati.

Art. 5.

Accreditamento delle agenzie sociali per la casa

1. Sono accreditate, previa domanda alla struttura regionale competente, la agenzie che documentano lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)*, *f)*, *g)* e *h)*, le quali abbiano:

a) sottoscritto un protocollo con gli enti pubblici territoriali di riferimento o con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il quale è definita l'attività di collaborazione di cui all'art. 3;

b) adottato un regolamento di accesso ai servizi redatto secondo lo schema tipo definito con deliberazione della Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente inserisce le agenzie in un elenco sottoposto a revisione annuale a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con deliberazione:

a) lo schema-tipo del protocollo di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) lo schema-tipo del regolamento di cui al comma 1, lettera *b)*;

c) la percentuale minima degli alloggi e il bacino territoriale di riferimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*;

d) le modalità operative per la presentazione della domanda di accreditamento.

Art. 6.

Rete delle agenzie sociali per la casa

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione, la Regione favorisce la messa in rete delle Agenzie accreditate individuando i relativi strumenti, anche telematici, con l'obiettivo di intensificare la risposta pubblica integrata alla domanda di abitare delle fasce di popolazione svantaggiate non in grado di accedere all'offerta di mercato.

Art. 7.

Contributi

1. La Regione, per l'anno 2015, è autorizzata a concedere contributi alle agenzie accreditate ai sensi dell'art. 5, allo scopo di sostenere le attività di cui all'art. 2, comma 2, con priorità per le spese di gestione e le spese relative alle garanzie di cui allo stesso comma 2, lettera *g)*.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione stabilisce le modalità operative per la presentazione delle domande di contributo e per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 213 «Sostegno alla locazione abitativa - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 300.000,00;

in aumento, UPB 213 «Sostegno alla locazione abitativa - Spese correnti», per euro 300.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 2015

ROSSI

15R00160

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2015, n. **14**.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 20 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale:

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 7, dello statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale n. 86/2014 è stato radicalmente modificato l'istituto del vitalizio per il quale, ferma restando la sua completa abolizione a decorrere dalla prossima legislatura regionale, è stato previsto l'innalzamento dell'età ai fini della sua percezione.

2. Si è riscontrato, tuttavia, ad un successivo riesame, che la formulazione letterale delle nuove disposizioni potrebbe determinare una possibile disparità di trattamento per i consiglieri che abbiano svolto più di una legislatura ma meno di due.

3. Pertanto, al fine di eliminare ogni incertezza applicativa, si rende opportuno intervenire sull'art. 11 della legge regionale n. 3/2009, come sostituito dall'art. 71 della legge regionale n. 86/2014, prevedendo espressamente il caso sopra richiamato, per il quale il trattamento vene equiparato a quello previsto in via generale per tutti i consiglieri.

4. Dato l'imminente termine della legislatura, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: «per un periodo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 febbraio 2015

ROSSI

15R00161

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. **17**.

Disposizioni urgenti in materia di geotermia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 25 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di geotermia

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n)*, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Considerato quanto segue:

1. La liberalizzazione dell'attività geotermoelettrica operata con il decreto legislativo n. 22/2010, ha determinato un aumento delle richieste dei permessi di ricerca, tale da determinare, attraverso un eccessivo numero di pozzi esplorativi da realizzare, rischi per la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati.

2. L'obiettivo di assicurare un'attività di ricerca adeguata a raggiungere installazioni impiantistiche di potenza geotermoelettrica almeno di 150 MW entro l'anno 2020, così come previsto dal burden sharing.

3. Si rende quindi necessario intraprendere uno studio, da prevedersi all'interno degli strumenti di programmazione ambientale ed energetica e da prodursi in tempi congrui rispetto agli obiettivi della presente legge, volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione della potenza geotermoelettrica sopracitata, assicurando al contempo un equilibrato sviluppo del territorio.

4. Il permesso di ricerca della risorsa geotermica comporta due distinte fasi procedurali: la prima consistente nell'espletamento di indagini non invasive, la seconda, relativa alla realizzazione dei pozzi esplorativi, è subordinata al rilascio di uno specifico atto di assenso.

5. Al fine di non compromettere in maniera irreversibile il territorio, si rende pertanto necessario, fino alla determinazione di criteri e vincoli che consentano il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti capoversi, disporre, in via cautelativa, il blocco dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati.

6. Al fine di consentirne un raccordo, in tempi brevi, con gli strumenti di programmazione ambientale ed energetica, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di geotermia

1. Al fine di assicurare l'installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, garantendo la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione:

a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire;

b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio.

2. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, non è conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell'art. 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 febbraio 2015

ROSSI

15R00162

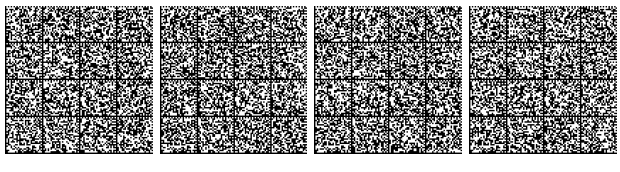

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 10 novembre 2014, n. **25**.

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n, 90 dell'11 novembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento di organizzazione, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile) e dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1, (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), disciplina il sistema organizzativo dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, istituita ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

Art. 2.
Natura giuridica e attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia è un'unità amministrativa della Regione Lazio, istituita ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza, in materia di protezione civile, nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 della l.r. n. 2/2014, ed in particolare provvede alla gestione finanziaria, amministrativa delle stesse. L'Agenzia opera in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione.

3. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;

b) predispone la proposta del programma regionale di cui all'articolo 13 della l.r. n. 2/2014 in armonia con le indicazioni e gli indirizzi nazionali e con le modalità previste dall'articolo 14 della l.r. n. 2/2014;

c) predispone gli atti ai fini della dichiarazione dello stato di calamità di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. n. 2/2014 e dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. n. 2/2014, coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza;

d) emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'articolo 26 della l.r. n. 2/2014 o da altre Strutture del Sistema di protezione civile ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;

e) gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso;

f) provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi;

g) cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale;

h) cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture-UTG, con le amministrazioni locali, con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con il Corpo Forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile;

i) provvede all'acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attività di protezione civile, dovute ad eventi eccezionali per i quali non sia possibile ricorrere alla centrale acquisti in ragione dell'urgenza;

j) può stipulare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. n. 2/2014, con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;

k) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all'articolo 31, commi 2 e 3 della l.r. n. 2/2014;

l) può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento.

4. L'Agenzia, per la redazione degli atti e del programma regionale di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, si avvale della collaborazione delle strut-

ture tecniche regionali competenti e del contributo della Consulta di cui all'articolo 11 della l.r. n. 2/2014, utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali ed acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione in accordo con le Università e i centri di ricerca.

5. L'Agenzia, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 della l.r. n. 2/2014, può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni, e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.

Art. 3.

Indirizzo, controllo, vigilanza e attività di gestione

1. L'Agenzia è soggetta al controllo, alla vigilanza e agli atti di indirizzo e direttiva della Giunta regionale ai sensi degli articoli 2 e 6 della l.r. n. 1/2008.

2. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi e si realizza, in particolare, attraverso la programmazione triennale e annuale dell'attività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. n. 2/2014.

3. Le attività di controllo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 2/2014, consistono, in particolare:

a) nell'esercizio del potere di acquisire provvedimenti, atti e informazioni e di disporre ispezioni e controlli;

b) nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti del Direttore dell'Agenzia in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario *ad acta*;

c) nell'esercizio del potere di annullamento degli atti del Direttore dell'Agenzia, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

4. Il controllo strategico, il controllo di gestione nonché la valutazione del Direttore dell'Agenzia e degli altri dirigenti dell'Agenzia sono effettuati secondo le disposizioni previste dagli articoli 30, 32 e 34 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 70 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche.

5. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.

6. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite al Direttore dell'Agenzia e agli altri dirigenti dell'Agenzia che le esercitano, di norma, mediante atti e provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.

7. Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività della Giunta regionale, il Direttore dell'Agenzia partecipa alle conferenze dì coordinamento di cui all'articolo 3 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche.

Art. 4.

Logo distintivo dell'Agenzia regionale di Protezione Civile

1. Il logo dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio è rappresentato da un triangolo equilatero all'interno di un cerchio, come da grafica e colori di cui all'Allegato A del presente regolamento.

2. Il logo è utilizzato dal personale in servizio presso l'Agenzia regionale di Protezione Civile per contrassegnare l'esercizio della propria attività.

3. Il logo è altresì utilizzato dal personale Volontario delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Elenco territoriale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 22 maggio 2013, in esercitazioni, manifestazioni ed attività di previsione, prevenzione e soccorso conformemente alle direttive impartite dall'Agenzia.

4. L'uso improprio del logo, nonché delle scritte identificative dell'Agenzia per attività estranee alla Protezione Civile della Regione Lazio, comporta, per le organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca dell'autorizzazione a fregiarsi dello stesso, la cancellazione dall'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nonché le sanzioni civili e penali previste dalla legislazione vigente.

Capo II

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 5.

Organo dell'Agenzia e criteri generali di organizzazione

1. Organo dell'Agenzia è il Direttore nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità e dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea o laurea magistrale;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazione complesse.

2. Il Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore, svolge le funzioni e i compiti di cui alla l.r. n. 2/2014, nonché i compiti di cui al presente regolamento, assumendo, in particolare, le decisioni relative all'organizzazione e alle attività delle strutture, ispirandosi ai criteri della responsabilizzazione dei dirigenti, del massi-

mo coinvolgimento di tutti i dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati, della crescita della professionalità e della fluidità negli scambi interstrutturali.

3. L'incarico di Direttore è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità e della rilevanza sociale delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Agenzia, in misura comunque non superiore al limite massimo stabilito dall'articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.

5. L'organizzazione dell'Agenzia è improntata a criteri di autonomia gestionale ed operativa nonché imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e i più elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse.

6. L'organizzazione del lavoro all'interno delle singole strutture è rimessa, nei limiti delle risorse assegnate e di quanto stabilito dal presente regolamento, alla responsabilità del dirigente preposto alla struttura stessa.

Art. 6.

Strutture organizzative

1. Il sistema organizzativo dell'Agenzia è costituito da una struttura organizzativa equiparata ad una Direzione regionale, cui è preposto il Direttore, articolata nelle seguenti strutture organizzative di base, denominate Aree, ai sensi dell'articolo 17, comma l, del r.r. n. 1/2002:

a) Area Affari Generali;

b) Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile;

c) Area Centro Funzionale Regionale;

d) Area Pianificazione;

e) Area Organizzazione del Sistema Regionale;

f) Area Formazione.

2. Ai fini del supporto allo svolgimento delle funzioni del Direttore, è istituita una segreteria operativa posta alle dirette dipendenze del Direttore, in conformità ai limiti previsti all'articolo 21, comma 2, lettera *b)*, del r.r. n. 1/2002. Al responsabile della segreteria operativa e ai componenti della stessa spettano le indennità previste per le segreterie operative delle direzioni della Giunta regionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti del Direttore è istituita, inoltre, la conferenza di direzione, composta dal Direttore stesso, che la presiede e dai dirigenti delle aree. Tale conferenza è convocata dal Direttore periodicamente e, comunque, ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza dell'Agenzia.

4. Qualora si renda necessario, anche in relazione al conferimento di nuovi compiti o attività all'Agenzia, il Direttore può, con proprio atto e previa direttiva del Segretario Generale e sentiti il Direttore Regionale competente in materia di personale nonché i dirigenti delle strutture interessate, ridefinire la suddivisione delle competenze alle strutture di cui al comma 1 o assegnare alle stesse competenze ulteriori.

Art. 7.

Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture organizzative

1. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia è stabilito nel numero massimo di 60 unità.

2. La suddivisione per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali del contingente di cui al comma 1 e la relativa dislocazione tra le strutture organizzative di cui all'articolo 6 sono effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. n. 1/2002. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione, assegna alle strutture organizzative di cui all'articolo 6 il personale assegnatogli con atto del Direttore regionale della Direzione competente in materia di personale.

3. In caso di situazioni calamitose di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della l.r. n. 2/2014, il Direttore dell'Agenzia può richiedere al Direttore Regionale competente in materia di Organizzazione e Personale, l'assegnazione temporanea di personale idoneo a svolgere particolari mansioni che si rendessero necessarie per il superamento dell'emergenza.

Capo III

NORME RELATIVE ALLA DIRIGENZA

Art. 8.

Funzioni e compiti del direttore

1. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 15. In particolare, il direttore:

a) provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;

b) adotta, sentito il Presidente della Regione, tutti i provvedimenti amministrativi necessari finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 17 della l.r. n. 2/2014, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo;

c) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

d) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia e le relative modifiche;

e) predispone la proposta del programma annuale di attività dell'Agenzia;

f) adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 23, comma 3, della l.r. n. 2/2014, il bilancio annuale di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti della risorse finanziarie previste dall'articolo 23, comma l, della l.r. n. 2/2014, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche;

g) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

h) conferisce gli incarichi ai dirigenti sotto ordinati e assegna le responsabilità di specifici progetti e gestioni, nonché gli incarichi di responsabilità dei servizi;

i) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 15, nonché provvede alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 6, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

j) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti sotto ordinati, anche con potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui agli articoli 185 e 189 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche;

k) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno e il controllo di qualità;

l) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, riservati alla propria competenza;

m) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

n) stipula convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. n. 2/2014 nei casi previsti dalla legge e dispone e coordina l'impiego delle eventuali colonne mobili provinciali di cui al citato articolo 18 per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale;

o) promuove e resiste, avvalendosi dell'Avvocatura regionale, alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sotto ordinati;

p) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi dai dirigenti sotto ordinati;

q) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa regionale vigente.

Art. 9.

Funzioni e compiti degli altri dirigenti

1. Ai dirigenti di area, come disposto dall'articolo 160, comma 1, lettera *c)*, del r.r. n. 1/2002, spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonché compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell'esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui sono preposti, secondo le indicazioni del Direttore fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica. In particolare, i dirigenti d'area:

a) curano il raccordo dell'attività dell'area con il Direttore;

b) collaborano con il Direttore ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore per la definizione degli atti del Direttore stesso;

d) curano l'attuazione degli obiettivi e dei progetti nonché la gestione delle attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive del Direttore, adottano gli atti rientranti nelle proprie competenze ed esercitano i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) adottano tutti gli atti di propria competenza, nonché quelli espressamente loro delegati dal Direttore;

f) dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo;

g) individuano i responsabili dei procedimenti amministrativi, fatti salvi quelli individuati dal Direttore in relazione a provvedimenti di propria competenza;

h) indicono o partecipano a conferenze di servizi, redigono pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui sono preposti, dandone comunicazione al Direttore nel caso in cui tali attività impegnino l'Agenzia nei confronti di altre amministrazioni;

i) presentano al Direttore, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività della struttura cui sono preposti;

j) esercitano i poteri di direzione delle articolazioni interne dell'area in caso di assenza o in mancanza, per qualunque motivazione, dei relativi responsabili;

k) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Art. 10.

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi

da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all'articolo 6, sono conferiti a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità, sulla base dei criteri definiti nell'allegato H al r.r. n. 1/2002, dal direttore, con proprio atto di organizzazione.

3. La procedura per il conferimento dì eventuali incarichi dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato è attivata, su proposta del Direttore dell'Agenzia, dal Direttore della direzione regionale competente in materia di personale, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 20 della l.r. n. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dall'articolo 162, comma 6, del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata prevista all'articolo 20, comma 6, della l.r. n. 6/2002.

Art. 11.

Assegnazione degli obiettivi

1. Il Direttore, entro trenta giorni dall'approvazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, che costituisce l'atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale per l'attività amministrativa e gestionale di competenza dell'Agenzia stessa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico, assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

b) l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di quota parte delle relative assegnazioni, per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato.

3. Gli obiettivi, programmi e progetti assegnati possono essere modificati dal Direttore nel corso della gestione ove vengano accertate situazioni, conseguenti anche a variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

Capo IV

PERSONALE, CONSULENZE E ATTIVITÀ NELL'INTERESSE DI ALTRI ENTI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Personale

1. L'Agenzia per l'espletamento delle proprie attività, si avvale:

a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale;

b) del personale assunto dalla Regione su proposta formulata dal Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e del contingente complessivo di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento;

c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione civile, l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile.

Art. 13.

Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed in conformità all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, il Direttore può conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni nel rispetto del regolamento regionale 10 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale), nonché dei limiti individuati dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

2. L'Agenzia può inoltre avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Art. 14.

Attività nell'interesse di altri enti

1. L'Agenzia può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, previa stipula di apposita intesa fra il Presidente della Regione e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati.

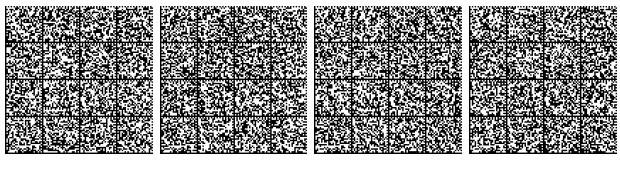

2. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1, il Direttore e il rappresentante dell'ente interessato stipulano apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti fra l'Agenzia e l'ente stesso, con particolare riguardo alla specificazione delle attività oggetto delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione.

Art. 15.

Programmazione dell'attività

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. n. 2/2014, sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma triennale di attività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della l.r. n. 1/2008, in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale di cui all'articolo 13 della l.r. n. 2/2014.

2. Il Direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall'articolo 6 della l.r. n. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

3. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal Direttore dell'Agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, all'assessore regionale competente in materia di protezione civile.

4. Il programma annuale di attività è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 1/2008, sentita la commissione consiliare competente, e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico.

Art. 16.

Costituzione di gruppi di lavoro

1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare e intersettoriale.

2. I gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti per assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti con determinazione del Direttore, nella quale sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione e il nominativo del dirigente incaricato di sovrintendere all'attività del gruppo stesso.

4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da destinare alla costituzione dei gruppi di lavoro, nonché le modalità di corresponsione delle quote definite, in conformità alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 17.

Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente

1. Presso l'Agenzia, ai sensi e per effetto dell'articolo 26 della l.r. n. 2/2014, sono istituiti il Centro funzionale regionale multirischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e all'articolo 3-*bis*, comma 2, della l. 225/1992 e successive modifiche, e la Sala operativa unificata permanente (SOUP), di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

Art. 18.

Risorse finanziarie e sistema contabile

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. n. 2/2014, da:

a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla l.r. n. 2/2014 all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 15 della l.r. n. 2/2014 lo stato di calamità e di emergenza regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato lo stato di emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 225/1992 e successive modifiche;

e) risorse dell'Unione Europea, statali e regionali per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell'Agenzia è disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 1/2008. Nelle more dell'adozione del suddetto regolamento trovano applicazione, nei confronti dell'Agenzia, le disposizioni vigenti in materia per la Giunta regionale del Lazio.

4. Il Direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, ed il rendiconto generale, nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche.

Art. 19.

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al r.r. n. 1/2002 e successive modifiche, nonché la specifica normativa vigente nella materia di riferimento.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 10 novembre 2014

ZINGARETTI

(*Omissis*).

15R00131

REGOLAMENTO 10 novembre 2014, n. **26**.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 13 novembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 307 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

L'art. 307, comma 2, lettera *a)*, è sostituito dal seguente: «*a)* Presidente: il Direttore regionale competente in materia di personale o suo delegato;».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 10 novembre 2014

ZINGARETTI

15R00132

REGOLAMENTO 26 novembre 2014, n. **27**.

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 27 novembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. Il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento, anche ai fini della semplificazione amministrativa, stabilisce, in modo uniforme per il territorio regionale, le procedure per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta e per l'esercizio delle relative attività».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. All'art. 2 sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «, in riferimento alla superficie» sono inserite le seguenti: «complessiva» e dopo le parole: «purché non eccedente il 40 per cento della superficie» è inserita la seguente: «totale»;

b) al comma 3 dopo le parole: «in riferimento alla superficie» sono inserite le seguenti: «complessiva» e dopo le parole: «purché non eccedente il 40 per cento della superficie» è inserita la seguente: «totale».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione e gestione delle aree attrezzate per la sosta temporanea);

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono ad individuare e a gestire direttamente apposite aree di sosta temporanea, di seguito denominate aree, da destinare al turismo itinerante. I comuni possono altresì affidare la gestione delle suddette aree anche ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni possono individuare le aree di sosta nelle zone destinate a parcheggi o a servizi, comprese quelle prossime ai nodi di scambio nonché, a supporto del turismo all'aria aperta, itinerante, rurale ed escursionistico, ad una distanza non inferiore a venticinque metri dai confini delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro, purché le aree presentino dimensioni ridotte con un numero massimo di venti piazzole. Il limite di venticinque metri non si applica qualora le aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro e le aree attrezzate per la sosta temporanea siano riconducibili al medesimo titolare delle attività. Il limite dei venticinque metri non si applica altresì qualora l'area di sosta venga realizzata previo consenso da parte del titolare delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis* I soggetti privati possono proporre, ai comuni competenti per territorio, l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, alla sosta temporanea ai sensi dei commi 2 e 3 provvedendo alla relativa realizzazione e gestione».

d) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*ter*) i soggetti gestori delle aree attrezzate per la sosta temporanea comunicano, attraverso la registrazione al sistema telematico di rilevazione automatica adottato dalla Regione, gli arrivi e le partenze ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *e)* dopo le parole «fonti di energia rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, purché proporzionate al consumo energetico necessario all'esercizio dell'attività, ed eventuali altri locali tecnici»;

b) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «e-*bis*) servizi relativi ad attività sportive, ricreative e ludiche.»;

2. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, è effettuata nel rispetto degli indici e delle modalità previste all'art. 6-*bis*.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. All'art. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le piazzole sono numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l'apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione spontanea, alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Nei casi in cui la conformazione morfologica renda il terreno scosceso, alberato o boscoso, la superficie delle piazzole di cui ai commi 3 e 4 può essere ridotta fino ad un massimo del 20 per cento, purché la media di tutte le superfici delle piazzole corrisponda alla dimensione minima richiesta per ciascuna tipologia di piazzola».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Unità abitative mobili ed installazioni)*. — 1. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 23 della legge regionale n. 13/2007 i campeggi ed i villaggi turistici dispongono:

a) delle seguenti unità abitative: 1) roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.

b) delle seguenti installazioni: 1) preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera *a)*, non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone, dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili e possono ricoprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto all'altezza dell'unità abitativa a cui sono annessi. I cucinotti possono essere installati all'interno del preingresso o in posizione limitrofa all'unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile ed aventi una superficie massima di 8 metri quadrati e una altezza non superiore ai 220 centimetri. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l'istallazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l'installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi. È comunque vietata l'istallazione di servizi igienici;

c) dei manufatti per il soggiorno di turisti da realizzarsi, previa acquisizione del titolo edilizio previ-

sto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e dell'autorizzazione paesaggistica preventiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con gli indici e le modalità di cui al successivo art. 6-*bis*;

d) delle strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali le tende.

2. Le unità abitative, e le installazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.

3. Le unità abitative, le installazioni, e le tende di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e temporanee caratterizzate:

a) dal loro posizionamento, da parte dell'ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;

b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l'intero periodo di permanenza del campeggio sul territorio.».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 6-*bis *al Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18)*

1. Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Disposizioni per l'attività edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta)*. — 1. L'indice di edificabilità e le caratteristiche delle strutture di cui agli articoli 4 e 6, sono definiti dalle norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei comuni o dalle varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche, in misura non superiore a 0,20 mq/mq e l'altezza non può superare:

a) per le strutture destinate al soggiorno la misura massima di metri 3;

b) per le strutture destinate a servizio la misura massima di metri 5.

2. Ai fini del rispetto degli indici di cui al comma 1, si considerano volumi tecnici i manufatti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, dell'art. 4 nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I campeggi e i villaggi turistici durante il periodo di chiusura della struttura, possono destinare una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Nelle aree attrezzate per la sosta temporanea esclusivamente nel periodo di chiusura può essere riservata una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento e dei relativi accessori di proprietà dei clienti».

Art. 9.

Abrogazione all'art. 8 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. L'art. 8 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 9 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Requisiti minimi strutturali e funzionali comuni dei campeggi e dei villaggi turistici)*. — 1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, i campeggi e i villaggi turistici, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui agli allegati A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;

c) viabilità pedonale interna che assicuri un agevole e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle con ridotta mobilità;

d) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno esposto in modo ben visibile al pubblico contenente gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno in merito agli animali domestici, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;

e) servizio di spaccio e bar;

f) illuminazione attraverso l'utilizzo di fonti di luminosità a basso consumo energetico dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori tale da consentire l'utilizzo notturno in sicurezza;

g) gruppo elettrogeno che, in caso di mancanza di energia elettrica, assicuri l'energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali in grado di garantire, altresì, il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva;

h) cassette di pronto soccorso, in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto

dalla azienda unità sanitaria locale competente nonché, per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, la disponibilità di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua presenza in tempi brevi;

i) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile, eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria locale che ne attesti la potabilità;

l) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande nonché adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti devono utilizzare sistemi idonei al risparmio idrico;

m) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura, nel numero minimo previsto all'allegato A2, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati. Realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti da collocare, eventualmente, anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate;

n) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

o) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;

p) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici. A fianco ad ognuno di essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;

q) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture già esistenti alla data del 31 ottobre 2014 e, per i nuovi complessi o per quelli soggetti a ristrutturazione radicale, la superficie minima dei locali suddetti è di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale è dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo;

r) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;

s) raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurata almeno una volta al giorno da svolgere in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e con modalità idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti;

t) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi è costituito da una apposita area ogni 250 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce, assicurata per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabile;

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Requisiti minimi strutturali e funzionali comuni delle aree di sosta)*. — 1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, le aree di sosta, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui agli Allegati A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

a) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;

c) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle con ridotta mobilità;

d) adeguata segnaletica della struttura interna mediante regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, adeguata segnaletica esterna, mediante apposite insegne e segnaletica orizzontale;

e) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico per consentirne la fruibilità notturna in sicurezza;

f) raccolta di rifiuti garantita all'interno delle strutture, mediante appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene ed idonei ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno;

g) dimensione minima di 40 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;

h) pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile;

i) esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento concernente gli aspetti di carattere organizzativo;

l) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;

m) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;

n) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 11 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art.11 *(Classificazione)*. — 1. La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta è indicata nella SCIA, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 nonché degli Allegati A1 e A2, dai gestori o titolari delle strutture.

2. La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta è articolata nelle seguenti categorie:

a) campeggi con un numero di stelle da una a quattro;

b) villaggi turistici con un numero di stelle da due a quattro;

c) area attrezzate per la sosta temporanea con categoria unica.

2-*bis*. Il Comune trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC) la SCIA alla Provincia per gli adempimenti di cui ai commi successivi.

3. Le Province competenti per territorio provvedono, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10, nonché degli allegati A1 e A2 alla verifica della classificazione indicata dai gestori o dai titolari delle strutture nella SCIA.

3-*bis*. La Provincia, d'ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione indicata nella SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per territorio.

3-*ter*. Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all'Agenzia regionale del Turismo ed alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell'Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell'anno.».

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 12 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. L'art. 12 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 13 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Esercizio dell'attività)*. — 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 13/2007, nella SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata sono indicati:

a) la denominazione della struttura;

b) l'indirizzo della struttura e la relativa ubicazione;

c) i dati del titolare dell'azienda o del rappresentante legale in caso di società, nonché i dati relativi alla società stessa;

d) gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione alla struttura;

e) l'indicazione della capacità ricettiva, del periodo di apertura della struttura;

f) l'esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con l'eventuale indicazione di esercitare lo stesso anche nei confronti delle persone non alloggiate;

g) l'attribuzione, conferma o variazione della classificazione;

h) l'eventuale stagionalità dell'esercizio.

2. Alla SCIA sono allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, attestante l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;

c) la relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi della normativa vigente, di descrizione generale della struttura ricettiva attestante la conformità della stessa alla normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche;

d) la planimetria, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi della normativa da allegare alla relazione tecnica di cui al punto *c)*, redatta in scala opportuna con l'individuazione dell'ubicazione della struttura, della sua de-

stinazione d'uso e corredata di una chiara legenda che consenta l'identificazione di tutti i requisiti minimi strutturali, o della classificazione di appartenenza, richiesti;

e) il regolamento interno;

f) i pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

3. Il titolare o il gestore della struttura provvede altresì

a) a segnalare, mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per territorio

le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati, almeno 30 giorni prima del loro verificarsi;

b) comunicare, preventivamente al comune, i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari, almeno 90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi;

c) stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati.

4. I titolari o gestori delle attività a carattere stagionale che hanno presentato la SCIA ai sensi del comma 1, sono tenuti a presentare nuova SCIA solo nei casi di cui alla lettera *a)* del comma 3».

Art. 15.

Modifiche all'art. 14 del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

1. Al comma 1 dell'art. 14 la parola: «provinciale» è sostituita dalla parola: «comunale».

1-*bis*. Dopo il comma 3 dell'art. 14 è inserito il seguente: «3-*bis*) Qualora il Comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive all'aria aperta interessati la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l'avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l'inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 13/2007».

Art. 16.

*Inserimento dell'art. 15-*bis *al Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18*

1. Dopo l'art. 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Disposizione transitoria)*. — 1. Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all'aria aperta già esistenti, ivi incluse le variazioni dell'assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 13/2007.

2. Le disposizioni previste al comma 1, trovano applicazione anche nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni alle previsioni stabilite dall'art. 3 della legge regionale n. 14/2011.

3. L'adeguamento ai requisiti minimi strutturali e funzionali comuni previsti al punto *u)*, dell'art. 9, nonché all'allegato A2, punto 2.03.h avviene entro e non oltre la data del 31 dicembre 2016. L'adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche.».

Art. 17.

*Inserimento dell'art. 15-*ter *al Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18*

1. Dopo l'art. 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-*ter (Disposizioni di salvaguardia)*. — 1. Resta fermo che le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di demanio, sicurezza, tutela e valorizzazione dell'ambiente e governo del territorio.».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Roma, 26 novembre 2014

ZINGARETTI

(*Omissis*).

15R00133

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-020) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 5 2 3 *
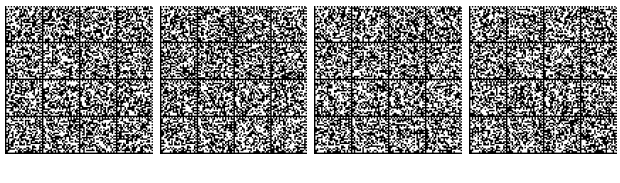
€ 3,00